

REGOLAMENTO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI E/O A PERSONE IN DIFFICOLTA'

Approvato con deliberazione del C.C. N. 44 del 5/7/2011

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Istituzione e svolgimento del servizio
- Art. 3 – Finalità del servizio
- Art. 4 – Utenti del servizio

TITOLO II

AMMISSIONE AL SERVIZIO

- Art. 5 – Modalità di accesso

TITOLO III

COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA

- Art. 6 – Quote a carico degli utenti
- Art. 7 – Modalità di pagamento
- Art. 8 – Sospensione

TITOLO IV

NORME FINALI

- Art. 9 – Trattamenti dati personali
- Art. 10 – Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio;
 - b) i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio;
 - c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti

Art. 2

Istituzione e svolgimento del servizio

1. Il Comune si fa carico del servizio di distribuzione di pasti a domicilio.
2. Il servizio consiste nella consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno.
3. Il servizio è assicurato per tutti i giorni feriali, per il pasto di mezzogiorno, dal lunedì al venerdì, per tutto l'anno.
4. Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti, conforme alla normativa sanitaria vigente. Esso è preparato dall'Infermeria Santo Spirito di Crescentino.
5. Il pasto è distribuito in appositi contenitori igienici e termici forniti dal Comune.
6. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti è effettuato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Crescentino.
7. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede:
 - al ritiro delle richieste di attivazione del servizio di pasti a domicilio
 - alla comunicazione all'Infermeria Santo Spirito dei nuovi iscritti al servizio
 - alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.
8. Il Comune, all'atto di accettazione della domanda di ammissione al servizio, comunica per iscritto il recapito telefonico ed il termine massimo entro cui ogni utente è tenuto a segnalare eventuali richieste di sospensione occasionale e temporanea dell'erogazione del pasto.
9. Nel caso di mancata comunicazione in tempo utile, così come indicato al precedente comma 8, i pasti preparati e consegnati, anche se non ritirati e/o consumati, saranno ugualmente conteggiati.
10. Qualora siano recapitati n. 3 (tre) pasti senza che gli stessi siano ritirati dall'utente (per qualsiasi motivazione) in assenza della preventiva comunicazione di sospensione del servizio di cui al precedente comma 8, l'Ufficio Servizi Sociali può provvedere alla sospensione del servizio medesimo.

Art. 3

Finalità del servizio

1. Il servizio di pasti a domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al cittadino al fine di garantirgli una maggiore autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare, per quanto più possibile, la sua istituzionalizzazione.
2. Questo servizio tende a favorire il permanere nell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della sua famiglia di appartenenza.?

L'intervento offerto è finalizzato, altresì, ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie od in case di riposo.

Art. 4

Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Crescentino che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a. invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
 - b. anziani ultrasessantacinquenni privi di sostegno familiare;
 - c. temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti.

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 5

Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati.
2. La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, mediante la compilazione dell'allegato modulo di domanda disponibile presso gli Uffici Comunali;
3. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

TITOLO II COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Art. 6

Quote a carico degli utenti

1. Gli utenti del servizio sono tenuti al pagamento del costo complessivo del singolo pasto determinato dall'Infermeria Santo Spirito.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. I pasti vanno pagati anticipatamente, all'Infermeria Santo Spirito, entro e non oltre il 5 di ogni mese; eventuali conguagli verranno conteggiati al pagamento del mese successivo.
2. L'utente dovrà corrispondere anche il costo dei pasti non graditi ovvero respinti senza precedente preavviso di cui all'art. 2, commi 8 e 9.
3. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui al comma 1, l'Ufficio Servizi Sociali può provvedere alla sospensione del servizio.

Art. 8

Sospensione

1. Per sospendere il servizio è necessario far pervenire lettera scritta all'Ufficio Servizi Sociali; tale sospensione avrà validità a partire dalla settimana successiva a quella di ricezione della richiesta.
2. Il servizio può venire sospeso dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune dopo mesi 2 di non fruizione o sospensione occasionale e temporanea.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 9

Trattamento dati personali

1. il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di cui fa parte integrante.